

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

REP. n. 476

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA di UDINE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
NUOVA SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE NEL
COMUNE DI POVOLETTO- FRAZIONE DI SAVORGNANO DEL
TORRE - CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 19 (diciannove) del mese di marzo in
POVOLETTO (UD), nella sede municipale sita in largo Mons. Cicuttini, n.1,
avanti a me dott. Roberto Russi - Segretario Comunale, autorizzato a ricevere
gli atti in nome, per conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97,
comma 4 – lettera c), del D. Lgs. 8.8.2000 n. 267, sono personalmente
comparsi:

1) Il Comune di Povoletto con sede in largo Mons. Cicuttini, n. 1,
Povoletto (Ud), C.F. 80002890301, in persona del sig. Giuliano Castenetto
che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune
stesso, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Povoletto,
domiciliato per la carica presso la sede del municipio;

2) La Società "MUGA s.a.s. di Giacomo Mugani" con sede legale in
Povoletto (Ud), frazione Savorgnano del Torre via Principale n. 37, con C.

F./P.IVA: 02967540309 - REA: UD-352877, in persona del sig. Giacomo

dott. Mugani, [omissis], il quale interviene nel presente atto in qualità di

legale rappresentante e socio accomandatario della società;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario

comunale rogante, sono personalmente certo, di comune accordo, le parti

summenzionate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso

all'assistenza dei testimoni.

Premesso che

- con deliberazione del Responsabile del Centro di risorsa Assistenza

Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, n. 28

del 19.01.2018, veniva approvata la pianta organica delle farmacie della

Provincia di Udine;

- con determinazione n. 82 del 08.02.2018, del Responsabile dell'Azienda

Sanitaria A.S.U.I.UD. - "SOC Assistenza Farmaceutica", veniva assegnato al

Comune di Povoletto il diritto all'esercizio della seconda sede farmaceutica,

accogliendo l'istanza del Comune di Povoletto per l'istituzione della seconda

sede farmaceutica nella frazione di Savorgnano al Torre;

- il Comune di Povoletto, con missiva del Sindaco pro-tempore prot. n. 1337

del 30.01.2018, esercitava il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10, comma

2, della legge n. 475/1968;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.06.2018, esecutiva ai

sensi di legge, il Comune di Povoletto (UD) ha stabilito, quale forma di

gestione della Farmacia comunale di nuova istituzione nella frazione di

Savorgnano del Torre, l'affidamento a favore di imprenditori o di società in

qualunque forma costituite, individuate mediante procedura competitiva ad

evidenza pubblica;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 12.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il bando di gara ed i relativi allegati;

- a seguito delle determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 23 del 15.02.2019 e n. 27 del 20.02.2019, in data 08.04.2019 è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'individuazione del Gestore della seconda sede farmaceutica istituita nel Comune di Povoletto;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 77 del 19.04.2019, si procedeva all'aggiudicazione provvisoria, a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, a favore del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi fra i seguenti soggetti: Mugani Giacomo e Mugani Alessandro risultato aggiudicatario;

- con determinazione n. 108 del 23.05.2019 del Responsabile dell'Area Amministrativa si procedeva dunque all'aggiudicazione definitiva della gestione della nuova sede della farmacia comunale in frazione Savorgnano del Torre, a favore della società "MUGA s.a.s. di Mugani Giacomo" con sede a Povoletto in via Principale n. 37 – frazione Savorgnano del Torre, per il prezzo complessivo di Euro 126.000,00- IVA esclusa;

- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione e il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività di gestione da parte del Gestore della Farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Povoletto (UD) e il Gestore medesimo;

- che il Comune rimane l'esclusivo titolare della seconda sede farmaceutica in

Comune di Povoletto, denominata "Farmacia comunale", la cui gestione viene affidata mediante procedura ad evidenza pubblica alle condizioni stabilite dalla presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1— Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2— Definizioni

2.1 Nel presente Contratto, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente Contratto e dagli allegati, si intendono per:

a) "Comune", il Comune di POVOLETTO (UD), titolare della seconda Sede farmaceutica;

b) "Gestore", affidatario dell'attività di gestione della sede farmaceutica individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata definitivamente in data 23.5.2019;

c) "Servizio" il Servizio farmaceutico comunale, svolto mediante la gestione e l'esercizio della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione situata nella frazione di Savorgnano del Torre;

d) "Farmacia", la seconda sede farmaceutica di Povoletto frazione di Savorgnano del Torre, più brevemente indicata anche come "Farmacia comunale di Savorgnano del Torre";

e) "Contratto", il presente Contratto di affidamento della gestione della Farmacia comunale;

f) "Parti", il Comune ed il Gestore;

g) "Azienda" l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Gestore per

l'esercizio della Farmacia.

Art. 3—Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente Contratto il Comune affida al Gestore, che accetta, l'esercizio e la gestione della Farmacia Comunale.

3.2. Le prestazioni oggetto del Contratto costituiscono Servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguardano lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, e del commercio al dettaglio, di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari, di prodotti omeopatici, di protesi ortopediche, acustiche, oculistiche ed in generale per la riabilitazione, nonché di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della Farmacia;

b) l'effettuazione di test diagnostici;

c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio non esaustivo: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP;

d) i nuovi servizi assicurati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale, espressamente previsti ed elencati nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3.10.2009 n. 153 e conseguente D.M. 11.12.2012.

3.3 Il Comune resta il titolare del diritto di esercizio della Sede Farmaceutica mentre il Gestore è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

3.3 Il Comune potrà affidare al Gestore ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente Contratto. In tale eventualità, i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto stesso.

Art. 4—Corrispettivo del Contratto

4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara, il Gestore corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.

4.2. Un importo fisso (una tantum) pari ad € 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00), oltre I.V.A., come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 108 del 23.05.2019, viene in data odierna interamente corrisposto al Comune, che, con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di pagamento.

4.3. Un canone annuo, a decorrere dal terzo anno di gestione, pari ad €. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre I.V.A., come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 108 del 23.05.2019. Il canone annuo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno per n. 13 annualità e sarà aggiornato a cadenza annuale in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a fine anno in corso dall'ISTAT (FOI indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Il primo aggiornamento sarà calcolato sulla base dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT a dicembre del secondo anno di gestione, in vista della determinazione del canone che dovrà essere corrisposto al Comune a partire dal terzo anno.

Art. 5 — Obblighi del Gestore e Standard di Erogazione del Servizio

5.1. Il Gestore è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

5.2. Il Gestore si obbliga, in particolare, ad avviare l'attività in Comune di Povoletto (UD), nella frazione di Savorgnano del Torre, via Principale, n. 37 entro il 01.06.2020 salvo eventuale richiesta di proroga da indirizzare alla competente Struttura dell'Azienda Sanitaria "ASUIUD", e a mantenerla nella medesima ubicazione, o comunque all'interno della pianta organica approvata, per tutta la durata del rapporto.

5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell'ambito della medesima zona individuata in sede di gara, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere chiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge 204.1968 n. 475, ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento della Farmacia in altro locale.

5.4. il Gestore si impegna e obbliga a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare:

- garantire la localizzazione della Farmacia in via Principale n. 37 nella frazione di Savorgnano del Torre;

- garantire che la superficie dei locali adibiti a Farmacia sia pari ad almeno 99 mq.;

- stipulare il contratto di vendita relativo alla promessa di vendita immobiliare di parte del fabbricato sito in Comune di Povoletto, frazione di Savorgnano

del Torre via Principale n. 37 (Ud), distinto al N.C.E.U. F. 6 mapp. N. 364 – 1359 –1360 – 808 –1456.

5.5. Il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività disciplinate dal presente Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che caratterizzano lo svolgimento del Pubblico Servizio, ivi compresi quelli statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle leggi, nei regolamenti e nelle altre fonti normative che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.6. Il Gestore, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta, si impegna in particolare a dotarsi e a mettere a disposizione della Farmacia:

- disponibilità parcheggio per disabili;
- disponibilità stalli esclusivi;
- installazione di impianto fotovoltaico;
- presenza defibrillatore esterno ad uso pubblico;
- servizio di consegna farmaci a domicilio per pazienti certificati;
- rilevazione gratuita della pressione arteriosa e controllo del peso a favore dei clienti residenti nel Comune;
- controllo delle aderenze terapeutiche e della presenza di farmaci scaduti per clienti certificati.

5.7. Il Gestore si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" e a rispettare i

contenuti della stessa.

5.8. La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta entro il termine di avvio dell'attività e dovrà essere approvata dal Comune mediante deliberazione di Giunta.

Art. 6— Responsabilità del Gestore

6.1. Il Gestore è l'unico responsabile delle attività organizzate per l'erogazione del Servizio e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario e fiscale.

6.2. In particolare il Gestore si impegna per tutta la durata di efficacia del Contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un Contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo con un massimale RCT-RCO non inferiore ad €. 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila) da adeguarsi, ogni cinque anni, al costo della vita, oltre alle assicurazioni di legge per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Gestore dà comunicazione al Comune;

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori

a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) a rispettare tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

e) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 7—Cessione della Titolarità della Farmacia

7.1 Il Comune potrà cedere la titolarità del diritto di esercizio della Farmacia nei rispetto delle norme e procedure di legge e, in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475; tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla conseguita titolarità e, a tutti gli effetti di legge, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, non sarà ritenuto valido se, insieme con il diritto di esercizio della Farmacia, non sarà trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

7.2. Detto trasferimento potrà pertanto avvenire solo con il consenso del Gestore, che dovrà parimenti cedere la propria azienda.

Art. 8—Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune.

8.1. Il Gestore si impegna:

- ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:

1) ad offrire il Servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASUIUD;

2) a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende/Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;

3) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

4) a trasmettere al Comune, con cadenza biennale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;

5) a trasmettere al Comune, entro il 16 giugno di ogni anno, copia della dichiarazione I.V.A. relativa al periodo fiscale dell'anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente Contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno, copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione I.V.A. di cui sopra all'Agenzia delle Entrate;

6) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività i principi di imparzialità, continuità del servizio, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, trasparenza e riservatezza.

8.2 Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia Comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto dei Contratti, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal Gestore con riferimento al fatturato realizzato presso la

sede farmaceutica oggetto del presente Contratto.

8.3. Il Gestore, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione.

L'ispezione non dovrà, in ogni caso, comportare interruzione, disturbo o
nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più
in generale, all'attività della Farmacia nei confronti del pubblico,

Art. 9—Interruzione del Servizio

9.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal
Gestore se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per
necessità tecniche del Servizio: ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente
legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di
servizio alla popolazione.

9.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al
tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi
comunali e all'A.S. territorialmente competente.

9.3. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e
tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione dei Servizio
ovvero a farvi fronte con minor disagio per la collettività.

9.4. Il Gestore è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni
conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del
Servizio.

Art. 10—Esecuzione d'ufficio

10.1 Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi
contrattuali, qualora il Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi
effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire
d'ufficio, a spese del Gestore, tutto quanto sia necessario od opportuno per

assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11—Obblighi del Comune

11.1. Il Comune, affida in esclusiva, al Gestore, per tutta la durata del presente Contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

11.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Gestore degli obblighi assunti con il presente Contratto, si impegna a:

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Gestore (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Gestore, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

11.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Gestore ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

11.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12—Divieto di cessione del Contratto

12.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente Contratto è fatto espressamente divieto al Gestore di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione della Farmacia oggetto del presente Contratto. È altresì fatto

divieto al Comune di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 13—Durata del Contratto

13.1. La durata del Contratto è fissata in anni 15 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli,

13.2. Allo scadere della durata del Contratto il Gestore non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

13.3. In ogni caso spetterà al Comune verificare la disponibilità dell'azienda per la gestione della Farmacia, mentre dovranno essere riconosciute al Gestore le seguenti voci:

a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;

b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in First Out).

13.4 In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara l'affidamento della gestione della sede farmaceutica ovvero proceda ad alienare la titolarità del diritto di esercizio, al Gestore che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri

concorrenti.

13.5 A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Gestore (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo stabiliti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune), di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo Contratto. In tal caso l'Amministrazione, a spese del Gestore, che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta/proposta.

13.6. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che, fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario, individuato dal Comune, il Gestore sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 14 —Risoluzione del rapporto per altre cause

14.1 Al cessare degli effetti del presente Contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza dell'affidamento, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Gestore o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare la Farmacia al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Gestore").

14.2. Al subentro nella gestione della Farmacia il Gestore avrà diritto ad ottenere dal Nuovo Gestore (ivi compreso il Comune per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente la gestione della Farmacia):

a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della Farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;

b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino, determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in — First Out).

14.3. In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per scioglimento o morte del Gestore, si applica integralmente l'art. 13, comma 3 (per il caso di Farmacisti associati, la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti gli affidatari).

Art. 15—Risoluzione per inadempimento

15.1 Quando emerga che il Gestore sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà al Gestore, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato, comunque non inferiore a giorni 30. Al Gestore è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

15.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Gestore abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al Gestore. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal

Comune secondo le suddette modalità.

15.3. Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

15.4. La risoluzione del Contratto comporta, oltre la revoca dell'affidamento della gestione della Farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Gestore indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Gestore da esso utilizzati per lo svolgimento dell'attività; nel caso in cui si eserciti la suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Gestore procederanno al versamento al Gestore precedente, di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

15.5. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Gestore non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune) potrà applicare al Gestore una penalità fino ad un massimo di €. 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta, tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli, anche solo potenziali, che ne siano derivati.

15.6. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

15.7. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di

applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Gestore è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

15.8. Per quanto non espressamente statuito, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del Contratto.

Art. 16—Clausola risolutiva espressa

16.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio:

- a) sottoposizione del Gestore a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Gestore, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 12 del presente Contratto;
- e) decadenza del Comune dal diritto di esercizio della Farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Gestore;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
- j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi redatta dal Gestore ai sensi di quanto previsto dall'art.

5.

16.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Gestore e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

16.3. Nel caso di esercizio della clausola risolutiva espressa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b).

16.4. E' in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e, pertanto, gli importi dovuti al Gestore ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

Art. 17—Disposizioni comuni ai casi previsti dagli art. 13, 14, 15 e 16

17.1 I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Gestore e relativi alla Farmacia comunale, proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dal presente Contratto. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

17.2 I soggetti che al momento della restituzione della Farmacia risulteranno dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il Nuovo Gestore, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

17.3 L'attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine è previsto il subentro a favore del Comune ovvero del Nuovo Gestore.

17.4 Essendo svolto il servizio farmaceutico comunale in locali di proprietà del Gestore, il medesimo si impegna a mettere a disposizione del nuovo Gestore i locali ove si svolge il Servizio.

17.5 All'atto della riconsegna della Farmacia, il Gestore sarà tenuto a garantire

al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al Nuovo Gestore:

a) che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione,

tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;

b) di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di Contratto che regolano il

rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte

le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;

c) che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel

libro Unico del Lavoro riferito al Gestore;

d) che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni

eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle

disposizioni di legge e di Contratto e che, relativamente agli importi o diritti

maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla

copertura degli oneri conseguenti;

e) che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati

regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni

sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;

f) che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il

relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e

non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti oltre

quelli così risultanti;

g) che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere

collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i

dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e

dall'applicazione dei Contratto collettivo.

	Art. 18—Cauzione definitiva	
	18.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il	
	Gestore costituisce cauzione definitiva dell'importo di € 12.600,00	
	(dodicimilaseicento/00) mediante atto di fideiussione n. 0001025 del	
	21.05.2019, rilasciata da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Martignacco	
	via Cividina n. 9, da rinnovarsi ogni biennio in concomitanza con il	
	versamento del canone, e rimodulata per tener conto del debito residuo.	
	18.2 Nel caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla	
	cauzione.	
	Art. 19—Foro competente	
	19.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Gestore	
	relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di	
	competenza esclusiva del Foro di Udine.	
	Art. 20—Norme finali	
	20.1 Le disposizioni del Contratto possono essere modificate previo accordo	
	di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore; per	
	tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le	
	norme del Codice civile e la normativa di settore.	
	Art. 21 —Elezione di domicilio	
	21.1 Il Comune elegge domicilio in Povoletto (UD), Largo Mons. Cicuttini,	
	n°1.	
	21.2 Il Gestore elegge domicilio in Povoletto (Ud), frazione Savorgnano del	
	Torre via Principale n. 37.	
	Art. 22 —Spese	
	22.1 Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per	

la sua redazione e stipula, sono a carico del Gestore.

Art. 23 —Valore del Contratto

23.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad € 126.000,00 (centoventiseimila/00).

Ai fini fiscali si dichiara che il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131. L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico del Gestore.

Art. 24 – Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto (approvato con deliberazione giuntale n. 100 del 12 dicembre 2013) viene ora consegnato al Gestore che, tramite la sottoscrizione del Contratto, ne fornisce ricevuta. Gli obblighi di condotta ivi previsti si applicano ai collaboratori/dipendenti della ditta ed il rapporto contrattuale si risolve nel caso in cui gli stessi violino tali obblighi, come disciplinato nel testo.

Per le comunicazioni, le Parti, indicano i seguenti indirizzi mail-pec:

- per il Gestore Società MUGA s.a.s. di Giacomo Mugani:
giacomomugani@pec.it;

- per il Comune di Povoletto : protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it.

Ogni comunicazione si intende effettuata al Gestore Società MUGA s.a.s. di Giacomo Mugani con sede legale in Povoletto (Ud), frazione Savorgnano del Torre via Principale n. 37 C, o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su

numero 23 facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per il Comune di Povoletto:

Il Sindaco Giuliano CASTENETTO (firmato digitalmente)

Per la Società MUGA s.a.s. di Giacomo Mugani:

dott. Giacomo MUGANI (firmato digitalmente)

Il Segretario comunale:

dott. Roberto RUSSI (firmato digitalmente)